

## Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica

### Sintesi delle modalità e delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi della Delibera n. 34/05

Tutti i produttori per poter immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi hanno l'obbligo:

- di riconoscere alla società Terna Spa (di seguito: Terna) un corrispettivo per il servizio di **trasmissione** previsto dall'articolo 19 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), pari a 0,0253 c€/kWh nel 2004, 0,0254 c€/kWh nel 2005, 0,0259 c€/kWh nel 2006;
- di stipulare con Terna il contratto per il servizio di dispacciamento ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.

Per i produttori che **cedono la propria produzione di energia elettrica ai sensi della delibera n. 34/05**, la delibera ha previsto semplificazioni ed esenzioni relative al contratto di dispacciamento. In particolare:

- *per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW è prevista l'esenzione dalla stipula del contratto di dispacciamento medesimo;*
- *i produttori non sono tenuti alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'articolo 17, comma 17.1, della delibera n. 168/03;*
- *all'energia elettrica ritirata dai gestori di rete non si applicano gli oneri di sbilanciamento di cui all'articolo 32 della delibera n. 168/03;*
- *per gli impianti di potenza fino a 1 MW è prevista l'esenzione dalla applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT), e per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili è prevista un'applicazione graduale;*
- *per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA è prevista l'applicazione di corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT) medi mensili, anziché orari, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto.*

Quanto al prezzo per l'energia ritirata ai sensi della delibera n. 34/05, in considerazione delle peculiarità e dei vantaggi che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli impianti di cogenerazione presentano rispetto agli altri impianti, **il gestore di rete competente riconosce ai produttori:**

- a. **nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA** e di potenza qualsiasi se alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, **il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato (applicato sulla base delle fasce orarie o indifferenziato) – tabella 1, colonne A e B;**
- b. nel caso di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 MW **e nel caso di impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili**, ad eccezione delle centrali ibride, **limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, sono stati fissati prezzi minimi garantiti. Oltre i primi due milioni di kWh annui, si applica il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato (applicato sulla base delle fasce orarie o indifferenziato) – tabella 1, colonne A e B;**

- c. nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla delibera n. 42/02, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato (applicato sulla base delle fasce orarie) – tabella 1, colonna A;
- d. nel caso di impianti di potenza inferiore a 10 MVA non alimentati da fonti rinnovabili e che non soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, oltre che nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate di potenza maggiore o uguale a 10 MVA, nella titolarità di autoproduttori, che cedono le eccedenze, il parametro Ct fino al 31 dicembre 2005 e il cosiddetto PUN nelle ore off-peak dall'1 gennaio 2006 – tabella 1, colonna C.

La deliberazione n. 34/05 si applica:

- dall'1 luglio 2005 per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- dal 28 settembre 2004 per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui alle precedenti lettere c) e d).

Nella tabella 1 sono riportati, a mero scopo informativo, i valori dei prezzi sopra elencati per gli impianti di cui alle lettere a), b), c) e d) per i mesi da gennaio a ottobre dell'anno 2005. Si noti infine che:

- i prezzi riportati nella tabella 1, colonne A e B, vengono pubblicati e aggiornati dall'Acquirente unico su base mensile ([www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it));
- i prezzi minimi garantiti, il cui valore è riportato nella nota 1, vengono pubblicati e aggiornati dall'Autorità su base annuale;
- i prezzi riportati nella tabella 1, colonna C, venivano pubblicati dall'Autorità su base trimestrale fino al 31 dicembre 2005 e vengono pubblicati e aggiornati dal Gestore del mercato elettrico su base mensile a partire dal mese di gennaio 2006 ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).

Tabella 1

Mese	Prezzo art. 4, commi 4.1 e 4.2, della delibera n. 34/05 [c€/kWh]					Prezzo art. 4, comma 4.3, lettera b), della delibera n. 34/05 [c€/kWh]
	prezzo per fasce (art. 4, comma 4.1) - A (**)				prezzo indifferenziato (art. 4, comma 4.2) - B (**)	(*)
	F1	F2	F3	F4		C
gen-05	-	9,1128	7,2231	4,1847	-	4,121
feb-05	-	8,6170	6,2792	3,7586	-	4,121
mar-05	-	9,5896	8,0056	4,0594	-	4,121
apr-05	-	10,5804	7,7905	4,4446	-	4,121
mag-05	-	9,0125	6,5346	4,3919	-	4,121
giu-05	10,1825	6,9861	4,4489	4,1979	-	4,121
lug-05	11,5823	7,1355	3,2537	3,9698	6,3894	4,415
ago-05	10,5553	9,6735	7,4504	5,8228	6,8794	4,415
set-05	10,9814	8,9115	8,6763	4,7139	6,7823	4,415
ott-05	-	9,8933	9,1613	5,0778	6,7979	5,319

(\*) Il prezzo riportato è pari al parametro Ct. Tale prezzo è stato sostituito con il cosiddetto PUN nelle ore off peak a partire dall'1 gennaio 2006. Si veda al riguardo l'articolo 1 e, per i primi sei mesi del 2006, l'articolo 5 della delibera n. 300/05. Tale prezzo viene pubblicato dal Gestore del mercato elettrico (GME).

(\*\*) I valori riportati sono quelli disponibili sul sito internet dell'Acquirente unico in data 14 febbraio 2006.

